

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## I<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania » (881) (D'iniziativa dei senatori Albertini e Cengarle):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 472, 473  
MURMURA, f. f. relatore alla Commissione . . 473

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 » (1744) (D'iniziativa del deputato Castellucci) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f. f. relatore alla Commissione 475  
LANFRÈ . . . . . 475

##### Discussione e approvazione:

« Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia » (1817) (D'iniziativa del senatore Buccini):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 470, 471, 472  
LANFRÈ . . . . . 471  
LA PENNA, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 471  
TREU, relatore alla Commissione . . . 470, 472

##### Discussione e approvazione:

« Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi » (1902):

PRESIDENTE . . . . . 474  
LA PENNA, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . 474  
MARSELLI . . . . . 474  
MURMURA, relatore alla Commissione . . 474

##### Discussione e approvazione:

« Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della "Opposizione nell'Aula" nella XXVII legislatura » (1962) (D'iniziativa del deputato Sisto) (Approvato

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*

Pag. 476, 477, 478 e *passim*

BARRA . . . . .	477
BRANCA . . . . .	476
COSSUTTA . . . . .	477, 478
LANFRÈ . . . . .	477, 478, 479
LA PENNA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	477
TOGNI . . . . .	479
TREU . . . . .	479
VENANZI . . . . .	476

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

TREU, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia** » (1817), *d'iniziativa del senatore Buccini*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia », *d'iniziativa del senatore Buccini*.

Invito il senatore Treu a riferire sul disegno di legge.

TREU, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in titolo, concernente l'inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia, si collega a due precedenti disposizioni: la legge 2 dicembre 1967, n. 1213, di carattere generale, che riguarda la possibilità di disporre di insegnanti elementari, di direttori didattici e di ispettori scolastici nei servizi cosiddetti parascolastici, la quale, all'arti-

colo 8, considera il personale di cui ci stiamo occupando, prevedendo per gli insegnanti elementari di ruolo, distaccati dal 1960-63 presso le scuole di polizia, il collocamento a domanda fuori ruolo in via permanente; e la legge 11 giugno 1974, n. 253, concernente l'aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che all'articolo 5 precisa che gli insegnanti delle scuole di polizia per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro dell'interno secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianità ripartita per materie di insegnamento, predisposta dal Ministero dell'interno su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. La determinazione dei titoli di studio necessari per poter insegnare materie di cultura generale presso dette scuole non è stata comunque mai in precedenza adottata in modo esplicito. Tale disposizione non ha per altro trovato quel largo consenso e quell'adesione da parte dei docenti universitari e dei docenti di ruolo della scuola secondaria superiore che invece ci si riprometteva di conseguire: e questo è provato dalla concessione di una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle relative domande di nomina.

Quanto sopra ricordato, spiego il motivo per cui il personale oggi disponibile nelle predette scuole è costituito quasi esclusivamente di insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo — come ho già rilevato in precedenza — in base all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, numero 1213, la cui situazione però non è stata presa in considerazione dalla citata legge n. 253 del 1974, con la conseguenza che la loro sistemazione giuridica non è stata mai affrontata e risolta.

Il disegno di legge in discussione viene quindi a colmare una lacuna delle precedenti disposizioni legislative, in considerazione soprattutto della posizione dei suddetti insegnanti, che oggi si trovano ad occupare posti che giuridicamente dovrebbero essere occupati da professori universitari o da docenti di scuole secondarie superiori, posti che fu-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

rono ritenuti vacanti e disponibili giusta ordinanza ministeriale, ed in considerazione altresì dell'anzianità di servizio e quindi degli innegabili diritti da loro acquisiti durante il lungo periodo di servizio prestato.

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento in discussione stabilisce che gli insegnanti elementari di ruolo, in servizio presso le scuole di polizia (alcune decine di unità), alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno nell'insegnamento di materie di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data; mentre gli articoli 2 e 3 prevedono rispettivamente che detti insegnanti dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di tre mesi (reso necessario dalla circostanza che, mentre nel 1967 gli allievi di tali scuole erano in larga parte in possesso del solo diploma di scuola elementare, attualmente quasi tutti sono in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore), il quale sarà programmato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, e che coloro che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.

L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per i suesposti motivi, e in considerazione anche del fatto che le cattedre d'insegnamento presso le scuole di polizia sono destinate ad aumentare in conseguenza dell'esodo determinato dalle disposizioni di legge in favore degli ex combattenti, non posso che concludere questa mia breve relazione invitando la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**L A N F R È** A nome del Gruppo del MSI-Destra nazionale, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, che risponde indubbiamente a principi di carattere equitativo.

**L A P E N N A**, sottosegretario di Stato per l'interno. I punti fondamentali del disegno di legge sono stati già messi in risalto con molta precisione dal relatore, senatore Treu, che pertanto desidero vivamente ringraziare. Vorrei quindi fare soltanto alcune brevissime considerazioni.

La legge 11 giugno 1974, n. 253, che ha sistemato il personale delle scuole di polizia, ha riguardato soltanto il personale universitario ed il personale delle scuole medie superiori, senza fare alcun riferimento al personale delle scuole elementari distaccato presso le predette scuole, personale di ruolo, in quanto altrimenti non avrebbe potuto essere distaccato. Il provvedimento in discussione viene quindi a colmare una lacuna della legge del 1974, inquadrando tale personale (42 elementi), che da tempo presta servizio presso le scuole di polizia e che incontrerebbe gravi difficoltà a tornare nelle scuole elementari di provenienza in quanto, per il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è ormai privo del posto. È appunto questo il motivo per il quale sono sempre di meno gli insegnanti disposti a prestare la loro opera presso le scuole di polizia: di qui la necessità di un loro inquadramento.

Si tratta quindi, evidentemente, di un provvedimento opportuno, che non modifica in alcun modo l'attuale stato giuridico ed il trattamento economico di tale personale, che non va quindi inquadrato nel ruolo dei docenti universitari o dei docenti della scuola secondaria superiore, ma viene soltanto inquadrato in via permanente presso le scuole di polizia.

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole rappresentante del Governo ha fatto, a mio avviso, una precisazione molto importante, di cui lo ringrazio. Il sottosegretario La Penna ha infatti richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che le nuove disposizioni di legge non modificano affatto quelle precedenti, relative ai posti riservati ai professori universitari ed ai docenti di scuola secondaria superiore, ma concernono soltanto un personale che non è stato oggetto di spe-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

cifica disciplina da parte della legge n. 253 del 1974, disponendone il definitivo inquadramento nelle scuole di polizia.

Dopo tali considerazioni, ritengo che si possa procedere con tutta tranquillità all'approvazione del disegno di legge.

**T R E U**, *relatore alla Commissione*. Mi comre l'obbligo di informare la Commissione che il senatore Arena ha presentato due emendamenti: il primo, inteso ad aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 le parole: « nella sede attualmente coperta »; l'altro, inteso ad aggiungere, all'articolo 2, dopo le parole: « dovranno frequentare » le altre: « per essere equiparati ai docenti previsti dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253 ».

A me pare però che si tratti, in entrambi i casi, di emendamenti non accoglibili.

**P R E S I D E N T E**. Gli emendamenti in questione, non essendo presente il proponente e non essendo stati fatti propri da alcuno dei commissari, debbono ritenersi decaduti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data della entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.

Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro dell'interno terrà conto del numero degli insegnanti già in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli insegnanti elementari, di cui all'articolo precedente, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvederà il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.

(È approvato).

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania** » (881), d'iniziativa dei senatori **Albertini e Cengarle**

**P R E S I D E N T E**. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge:

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

« Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania », d'iniziativa dei senatori Albertini e Cengarle.

Data l'assenza del relatore, senatore Mazzaroli, invito il senatore Murrura a voler riferire sul disegno di legge.

M U R M U R A , *f. f. relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in discussione intende apportare delle modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di talune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania. La citata legge detta norme di applicazione della prima parte dell'accordo intervenuto tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale tedesca il 2 giugno 1961, norme che stabiliscono tra l'altro le modalità per il versamento di indennizzi e per la conversione di marchi in possesso di talune categorie di ex internati italiani civili e militari.

Poichè una percentuale altissima di interressati non ha potuto avere il cambio dei marchi per mancata denuncia al momento del rimpatrio, o per smarrimento, dopo 23 anni, delle banconote regolarmente denunciate al momento del rimpatrio o per altri motivi, è parso rispondente ad un criterio di giustizia proporre un provvedimento che per lo meno possa compensare le carenze e le lacune lamentate e possa incrementare significativamente le scarse possibilità assistenziali dell'Associazione nazionale deportati politici e dell'Associazione nazionale ex internati.

Nell'esprimere avviso favorevole, il relatore si permette di raccomandare alla Commissione di voler accogliere con voto unanime il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Murrura e dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.

(È approvato).

Art. 2.

A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle Associazioni indicate nell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 3.

La liquidazione della percentuale dell'eventuale residuo attivo del conto a favore delle Associazioni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata al termine dei lavori della Commissione ministeriale costituita in base all'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, e comunque prima del rendiconto finale della gestione che la Banca nazionale del lavoro dovrà presentare entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione della Commissione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

**Discussione e approvazione del disegno di legge:****« Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi » (1902)**

**P R E S I D E N T E** . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi ».

Invito il senatore Murmura a riferire sul disegno di legge.

**M U R M U R A** , *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, con il disegno di legge in discussione viene stabilito che, a partire dall'esercizio finanziario 1975, i contributi di cui alla legge 29 gennaio 1951, n. 37, e 15 maggio 1965, n. 496, in favore dell'Unione italiana ciechi, sono aumentati rispettivamente da lire 25 milioni a lire 150 milioni e da lire 25 milioni a lire 50 milioni. È altresì disposto a favore dell'ente predetto un ulteriore contributo, nella misura di lire 25 milioni per il potenziamento del Centro per l'autonomia del non vedente, e di lire 25 milioni per il Centro dei ciechi pluriminorati.

L'aumento dei predetti contributi a favore delle iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi, in merito ai quali la Commissione bilancio ha dichiarato di non avere nulla da osservare, si rende necessario a causa dell'aumento delle spese e delle esigenze che tale organismo è chiamato ad affrontare nell'interesse della categoria dei non vedenti.

Per queste considerazioni, pure auspicando che per il futuro i problemi di tale ordine dell'Unione italiana ciechi per l'assistenza ai non vedenti possano trovare una diversa soluzione, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

**P R E S I D E N T E** . Ringrazio il senatore Murmura e dichiaro aperta la discussione generale.

**L A P E N N A** , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il relatore e, nel raccomandare l'approvazione del disegno di

legge, desidero rilevare che le maggiori dotazioni disposte dal provvedimento sono rese necessarie soprattutto dagli aumentati costi delle attrezzature per il reinserimento dei ciechi nel mondo del lavoro.

**M A R S E L L I** . Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, che ci asterremo dalla votazione, poichè riteniamo che questa forma di assistenza rientri nella competenza delle Regioni.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

A partire dall'esercizio finanziario 1975 i contributi di cui alle leggi 29 gennaio 1951, n. 37 e 15 maggio 1965, n. 496, sono aumentati rispettivamente da lire 25 milioni a lire 150 milioni e da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, a favore dell'Unione italiana ciechi, sono erogati contributi nella misura di lire 25 milioni per il potenziamento del Centro per l'autonomia del non vedente e di 25 milioni per il Centro dei ciechi pluriminorati

(È approvato).

**Art. 2.**

All'onere annuo di lire 200 milioni derivante dalla presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926** » (1744), di iniziativa del deputato Castellucci (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 », d'iniziativa del deputato Castellucci, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Ver-naschi, riferirò io stesso sul disegno di legge.

Il presente provvedimento intende assegnare una pensione straordinaria di lire 780.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1974, e un assegno straordinario *una tantum*, pari all'importo di due annualità della pensione straordinaria, ai deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926. Si tratta di venire incontro ad un esiguo numero di ex deputati (non sono più di tre), il più giovane dei quali ha oggi 77 anni.

Per quanto concerne la copertura dell'onere finanziario, la 5<sup>a</sup> Commissione ha proposto una nuova formulazione dell'articolo 2. Non credo di dovere aggiungere altro, se non per raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L A N F R È . Per motivi di ordine politico, il Gruppo del MSI-Destra nazionale voterà contro il disegno di legge, perchè ritiene che il dovere di un parlamentare, qualunque sia la sua posizione, sia quello di rimanere al suo posto assolvendo al proprio compito.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Disancorato da ogni altra valutazione, desidero sottolineare l'importanza del provvedimento sul piano esclusivamente morale, perchè qui si tratta di estendere a tre anziani ex deputati quello che il Parlamento ha già deciso in favore di altri.

L A N F R È . La cosa è ben diversa. Anche noi allora votammo a favore!

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Prendo comunque atto della dichiarazione di voto contrario del senatore Lanfrè e, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

È altresì concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di due annualità della pensione straordinaria.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a lire 7.660.000 a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 7.660.000 a ca-

nico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio propone di sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a lire 7.660.000 a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 7.660.000 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi del pari prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974. All'onere derivante per l'anno finanziario 1975, valutato in lire 10.000.000, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della "Opposizione nell'Aula" nella XXVII legislatura** » (1962), d'iniziativa del deputato Sisto (Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E**, f.f. relatore alla Commissione. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della « Opposizione nell'Aula » nella XXVII legislatura », d'iniziativa del deputato Sisto, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Ver-naschi, riferirò io stesso sul disegno di legge.

Come nel precedente disegno di legge, si propone la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 1975, di una pensione straordinaria di lire 780.000 annue, nonchè di un assegno straordinario, pari all'importo di tre annualità di pensione, a tre deputati superstiti della « Opposizione nell'Aula » nella XXVII legislatura. Anche qui vi è un aspetto profondamente umano, perchè si tratta di ex parlamentari che, pur avendo avuto a suo tempo un meritato riconoscimento morale, per le condizioni fisiche e per l'età raggiunta non sono più riusciti ad inserirsi nuovamente nella vita politica, rimanendo quindi privi di trattamento di quiescenza. Per tali motivi il deputato Sisto ha predisposto questo disegno di legge, il cui onere è modesto e tollerabile, che va a integrare il precedente che abbiamo approvato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**V E N A N Z I**. Un chiarimento su questo provvedimento, che differisce da quello precedentemente approvato soltanto per un inciso: il disegno di legge Sisto riguarda forse tutti i deputati dell'Aventino?

**B R A N C A**. No, solo quelli che rimasero in Aula!



1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

L A N F R È . Deputati che, tra l'altro, non sono stati nemmeno dichiarati decaduti.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Furono estromessi dall'Aula e da ogni attività professionale e impiegatizia.

L A N F R È . Chi lo dice? Dove sta scritto? Questo lo dice lei! A questo proposito sollevo eccezione di incostituzionalità, perchè questi deputati non sono stati nemmeno dichiarati decaduti. Non comprendo perchè si debba concedere una pensione soltanto perchè queste persone hanno fatto opposizione e cioè hanno compiuto il proprio dovere; allora si dovrebbe dare la pensione a tutti, sia a quelli della maggioranza che a coloro che hanno fatto parte dell'opposizione, oppure a nessuno. Queste persone sono rimaste in Aula, hanno fatto opposizione e hanno compiuto, ripeto, il proprio dovere: dopo 30 anni dalla fine della guerra ci si ricorda di loro perchè hanno 80 anni e si vuol dar loro la pensione! Il relatore ha detto che non sono riusciti a reinserirsi nella vita impiegatizia e professionale, ma dal 1926 ad oggi avranno pur fatto qualcosa per vivere! Essi hanno continuato a fare i deputati sino alla fine della legislatura perchè nessuno li ha dichiarati decaduti e non capisco, ripeto, perchè ora si debba dar loro una pensione.

Questo disegno di legge, a mio avviso, è ancora più grave del precedente, perchè per quello vi potrebbe essere una giustificazione di carattere politico, ma qui non vi è nemmeno questa. Il mio Gruppo è quindi decisamente contrario all'approvazione del provvedimento.

B A R R A . Se le mie modeste conoscenze storiche non mi inducono in errore, i due provvedimenti sono collegati sotto l'aspetto politico. Quando nel 1926 si ebbero i noti eventi, ci furono gruppi politici che si allontanarono, mentre il gruppo comunista rimase in Aula, per cui non a caso nel disegno di legge si parla di « opposizione nell'Aula ». Indubbiamente, sia gli uni nell'interno del-

l'Aula, sia gli altri al di fuori, articularono quell'opposizione che poi è passata alla storia con il nome di Aventino. In conseguenza del fenomeno dell'Aventino, sia i deputati che abbandonarono l'Aula, sia quelli che fecero opposizione nell'Aula di Montecitorio furono dichiarati decaduti dal mandato.

L A N F R È . Non è così: quelli che abbandonarono l'Aula furono dichiarati decaduti, non quelli che rimasero e fecero opposizione. Le persone di cui al presente disegno di legge, infatti, rimasero in carica sino alla fine della legislatura.

C O S S U T T A . Furono dichiarati decaduti i deputati dell'Aventino con la motivazione che avevano disertato e altrettanto furono dichiarati decaduti, con un atto al di fuori di ogni legge, anche i deputati comunisti che tornarono in Aula dopo aver abbandonato l'Aventino. Si tratta di qualche deputato — se si conoscessero i nomi si capirebbe indubbiamente meglio — che apparteneva a qualche gruppo politico non decisamente aventiniano nè comunista, ma che non era nemmeno fascista: deputati, comunque, che non furono dichiarati decaduti.

L A N F R È . Se si insistesse nel portare avanti questo disegno di legge, noi ne chiederemmo la rimessione all'Assemblea. Il primo disegno di legge, infatti, poteva avere una giustificazione politica; il secondo non ha neppure quella.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Potrei fare alcune considerazioni per cercare di chiarire la questione. Non aggiungendo niente alla relazione che accompagna il disegno di legge del deputato Sisto, posso dire che mentre il provvedimento d'iniziativa dell'onorevole Castellucci afferisce a coloro che sono stati dichiarati decaduti, il presente disegno di legge attiene a coloro che, appartenendo all'opposizione in Aula, sono arrivati fino in fondo alla legislatura. Il deputato Sisto precisa che costoro condussero fino in fondo il mandato parlamentare svolgendo l'opposizione in Au-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

la, cioè manifestando la loro protesta e la condanna del governo di Mussolini attraverso il voto contrario a tutte le leggi d'iniziativa fascista. Anche qui si tratta di tre ex deputati, il più giovane dei quali è l'onorevole Livio Pivano, che nel 1972 contava 78 anni, che merita particolare riguardo anche per le sue benemerite combattentistiche e culturali: pluridecorato nella guerra 1915-18, prefetto della Liberazione, eccetera. Questi tre parlamentari, ancora in vita, non hanno avuto pensione, sono stati perseguitati dopo la scadenza della legislatura, non si sono potuti reinserire nella vita civile; la persecuzione li ha portati a non poter più svolgere la loro attività professionale e si sono ritrovati all'indomani della Liberazione con una particolare dichiarazione morale da parte della collettività nazionale per il significato della resistenza parlamentare che avevano svolto, ma sono rimasti senza assistenza. Il deputato Sisto ritiene — e io condivido la sua opinione — che questo sia un atto di riparazione, che purtroppo giunge soltanto troppo tardi.

**P R E S I D E N T E**, *f.f. relatore alla Commissione*. Per tranquillità di tutti posso aggiungere che questo disegno di legge si riferisce a persone che hanno dato un grande contributo al Paese. Vi posso assicurare che quando si parla di Livio Pivano si parla di un uomo di 81 anni, che vive nella più squalida miseria e che ancor oggi, dopo tante traversie e mortificazioni, giuste o ingiuste che siano, comunque dimentichiamolo, dà conto di sé; non ha potuto mai avere per altro un riconoscimento, sia pur parziale, che gli desse la possibilità di avere mezzi di sostentamento per vivere. Oggi, un deputato avanza una proposta di pensione straordinaria; ebbene, io credo che dobbiamo far tacere tutte le visioni di parte e inchinarci di fronte a questi tre uomini.

**L A N F R È**. Signor Presidente, io non conosco questi tre signori, che saranno degni della massima stima, ma per me si tratta di una questione di principio. Non si comprende perchè un deputato che ha fatto il suo dovere, che ha fatto opposizione per l'in-

tera legislatura deve avere una pensione. Se poi guardiamo la questione dal punto di vista morale, possiamo aggiungere che questi signori, che oggi hanno 80 anni, trent'anni fa ne avevano 50; mentre gli Italiani si massacravano a vicenda, questi signori nel 1943-44 che cosa hanno fatto? Stavano alla finestra ad aspettare gli eventi; adesso, dopo trent'anni si vuol concedere loro la pensione: è assurdo! Mi dispiace che abbiano bisogno, ma non hanno fatto altro che il proprio dovere espletando l'opposizione in Aula. Quindi, o la pensione si dà a tutti i deputati di tale legislatura, compresi quelli della maggioranza, oppure non la si dà a nessuno; in secondo luogo, non mi pare che da allora abbiano partecipato, nè con i fascisti, nè contro i fascisti, a qualche azione politica a favore di una qualsiasi dea.

Pertanto, noi siamo contrari al disegno di legge per motivi giuridici, costituzionali, di principio e morali. Ribadisco quindi la mia richiesta di rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

**C O S S U T T A**. Signor Presidente, avrei preferito non parlare perchè le sue nobilissime parole potevano evitare che questa discussione proseguisse, ma essendo state fatte certe dichiarazioni, anche io ritengo che si debba mettere a verbale quanto segue.

È assolutamente immorale non prendere atto prima di tutto del processo storico; questi deputati che hanno continuato a svolgere le loro mansioni sino alla fine della legislatura, solo per il fatto di essere stati all'opposizione, egregio collega Lanfrè, sono stati perseguitati. Questo disegno di legge è quindi un atto doveroso da parte nostra, perchè questi ex parlamentari non si sono potuti reinserire nella vita!

**L A N F R È**. Ma chi lo dice questo? Che ne sappiamo di questi tre? Come hanno vissuto fino ad ora?

**C O S S U T T A**. Ce lo dice la storia! Hanno vissuto senza poter svolgere la loro professione, senza poter avere quelle facilitazioni che a tutti gli uomini dotati di diritti e di libertà è consentito avere e che a

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

loro non era consentito perchè avevano votato contro le disposizioni fasciste.

**P R E S I D E N T E**, *f. f. relatore alla Commissione.* In ogni modo io, come relatore, adempio al dovere, anche morale, di proporre l'approvazione del disegno di legge.

**L A N F R È**. C'è la mia richiesta di rimessione all'Assemblea!

**P R E S I D E N T E**, *f. f. relatore alla Commissione.* Non è ammissibile, poichè il numero di firme necessario per appoggiare tale richiesta non è raggiunto.

**T O G N I**. Io ho apprezzato le parole dette dal Presidente. Mi spiace solo che sia sorta questa discussione, poichè ritenevo che il provvedimento sarebbe stato approvato senza difficoltà, tanto più che, in definitiva, si tratta di un provvedimento modesto nella sostanza, ma di notevole rilievo per il suo significato, perchè sottolinea certi valori morali che non possiamo dimenticare e che sono alla base di tutta la nostra azione politica di questi ultimi trent'anni e, in particolare, in questo momento nel quale occorre che effettivamente noi cerchiamo di rinsaldare quei principi, quelle idealità, quel contributo che tanta gente, con l'intervento diretto o con il proprio comportamento (che molte volte è il più difficile ad attuare) contrastando e negando qualunque forma di collaborazione e di solidarietà, ha dato. Io penso dunque che non possiamo negare l'approvazione di questo disegno di legge che ha, come ho detto prima e ripeto, un grande valore morale.

**T R E U**. Desidero esprimere la mia preoccupazione in merito al ritardo con cui si è arrivati a questo riconoscimento: sono passati addirittura trent'anni! Quanto ha detto, però, l'onorevole Sottosegretario ci tranquillizza circa l'eventualità che ci siano altri personaggi di quell'era di oppositori che siano stati dimenticati. Il mio avviso è perciò favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**, *f. f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura, che parteciparono alla « Opposizione nell'Aula » e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1975, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

Agli stessi è concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di tre annualità della pensione straordinaria.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, valutato in lire 9.360.000 si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, in ragione di lire 2.340.000 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 e per lire 2.340.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 20,05.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO